

REGIONE LAZIO

SCHEMA DI (CONTRATTO)

PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E METODOLOGICO PER LE ATTIVITÀ DI AVVIO DEL POR FSE REGIONE LAZIO, PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020

TRA

La Regione Lazio (C.F. 80143490581) con sede in Roma, Via Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 (di seguito denominata Regione o Committente), in questo atto rappresentata dal Dott. Fabrizio Lella, nato a Roma il 19/09/1958

E

_____ (di seguito denominato Affidatario) con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, in questo atto rappresentato da _____, nato a _____ il __/__/__, nella qualità di _____ e legale rappresentante della Società detta.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. __ del __/__/__ la Direzione _____ ha indetto procedura di confronto concorrenziale, in regime di cottimo fiduciario, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del d.lgs. n. 163/2006 per l'affidamento di servizi di supporto tecnico e metodologico per le attività di avvio del POR FSE Regione Lazio, Programmazione 2014 - 2020;

- che con nota del __/__/__ il Presidente della Commissione preposta alla valutazione delle offerte acquisite ha trasmesso i verbali delle operazioni relative, dai quali risulta individuata, per l'affidamento, l'offerta presentata dalla Società _____;

- che, con determinazione dirigenziale n. __ del __/__/__, preso atto di ciò, ha assunto la decisione di affidare il servizio di cui trattasi, in regime di cottimo fiduciario, alla predetta Società, secondo i termini, anche economici, indicati nell'offerta dalla medesima presentata;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle previsioni tutte della lettera d'invito;
- dall'offerta tecnico-economica presentata dall'Affidatario in risposta alla predetta lettera di invito;

- dalla pertinente normativa di applicazione generale, di provenienza comunitaria, nazionale o regionale.

ART. 2 OGGETTO

La Regione affida all’Affidatario, che accetta, la realizzazione di servizi di supporto tecnico e metodologico per le attività di avvio del POR FSE Regione Lazio, Programmazione 2014 - 2020, secondo le previsioni ed i termini tutti contenuti nella lettera di invito trasmessa dalla Regione e nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Affidatario.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata di 8 (otto) mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità indicate al paragrafo 4 della lettera di invito, con le specificazioni contenute nell’offerta presentata dall’Affidatario

ART. 5 CORRISPETTIVI CONTRATTUALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo onnicomprensivo di competenza dell’esecutore, da valere a tutti gli effetti anche quale base d’asta della procedura, è stabilito in € 25.000, oltre IVA come per legge.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) sino ad un massimo del 80 % del corrispettivo contrattuale ripartito in rate trimestrali posticipate, ciascuna delle quali commisurata al pertinente stato di avanzamento effettivo delle attività presentato dall’affidatario e verificato dall’Amministrazione;
- b) il saldo, nella misura che risulterà dovuta sulla base degli acconti già erogati e dell’avanzamento delle attività registrato a fine periodo, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività.

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fatturazione elettronica, contestualmente alla quale andrà presentata dettagliata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, circa l’attività svolta, i risultati raggiunti e gli impegni di risorse prodotti.

Nel caso in cui l'approvazione delle relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, la Regione sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme in vigore, saranno intestate alla Regione Lazio e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

L'aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'importo delle predette fatture elettroniche è corrisposto dopo l'avvenuto regolare riscontro, sul conto corrente n. _____, intestato all'Aggiudicatario, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie: _____ . Persone che operano sul conto: _____ codice fiscale _____.

Le relative liquidazioni verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al concorrente affidatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle relazioni periodiche.

L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

ART. 6 PENALI

La Regione accerta, tramite il Responsabile dell'esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di fornitura dei servizi così come indicati nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e/o determinati in corso di rapporto dall'Amministrazione Regionale comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'Affidatario, l'applicazione di una penale giornaliera, il cui importo è pari ad € 150,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di

pagamento della penale stessa.

Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dalla Regione Puglia sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART.7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Affidatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 OBBLIGHI E ONERI DELL'AFFIDATARIO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oltre ad assumere gli oneri descritti nella lettera di invito e/o nell'offerta, l'Affidatario è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- a) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- b) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- c) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque previa autorizzazione della Regione;
- d) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ed ad ogni altra Autorità od Ufficio del sistema regionale o del FSE;
- e) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'Affidatario, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi.

L'Affidatario assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Affidatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva la Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione e/o dell'Affidatario medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'Affidatario si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Affidatario terrà sollevata ed indenne l'amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Affidatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.

La Regione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

ART. 9 RECESSO DEL SERVIZIO E INADEMPIENZE

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Regione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.

La Regione, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'Affidatario unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nella lettera di invito e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'Affidatario, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.

La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Affidatario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Affidatario.

ART. 11 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Regione potrà verificare in ogni momento e con ogni mezzo consentito l'adeguatezza del servizio prestato dall'Affidatario. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella lettera d'invito o nell'offerta tecnica o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione procederà a fissare all'Affidatario un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Anche in tale ipotesi la risoluzione potrà comportare l'incameramento della cauzione definitiva, oltre al risarcimento del maggior danno.

**ART. 12
CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l’Affidatario ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da _____ con sede _____.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e verrà svincolata nei modi e termini previsti all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l’Affidatario è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell’importo originario.

**ART. 13
FORO COMPETENTE**

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Roma.

**ART. 14
SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI,
DOMICILIO ELETTO e PEC**

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell’Affidatario.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

L’Affidatario a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio in _____ alla via _____, PEC _____.

Letto, confermato e sottoscritto

per l’Affidatario

per la Regione

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di n. 04 contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservato agli atti dalla Struttura " Direzione Regionale. Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio"